

# Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" *Provincia di Piacenza*

.....

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

.....

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA MESSA IN FUNZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI PER MANCATA COPERTURA ASSICURATIVA E MANCATA REVISIONE VEICOLI, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE.**

L'anno **Duemilaventicinque** questo giorno **diciotto** del mese di **agosto** alle ore **12:00** convocata nei modi prescritti, la Giunta dell'Unione si è riunita tutta in video conferenza.

### **SONO PRESENTI I SIGNORI:**

VINCINI	ANTONIO	SINDACO DI LUGAGNANO VAL D'ARDA a distanza -
ROCCHETTA	IVANO	SINDACO DI CASTELL'ARQUATO – a distanza
CALESTANI	PAOLO	SINDACO DI MORFASSO - a distanza

### **SONO ASSENTI:**

MOLINARI	GIANLUIGI	SINDACO DI VERNASCA
----------	-----------	---------------------

**Partecipa** il Segretario dell'Unione dr.Giovanni De Feo collegato in modalità remota;

**Il Sig. Vincini Antonio**, nella sua qualità di **Presidente dell'Unione**, assume la Presidenza e, constatata la legalità della adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'argomento sopra indicato.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

### **Premesso che:**

L'Amministrazione Comunale di Castell'Arquato negli anni ha sempre promosso attività di controllo della circolazione veicolare tramite dispositivi elettronici - strumentazione relativamente alle infrazioni di cui agli artt. 142 (violazione limiti di velocità) e 146 (violazioni semaforiche) del Codice della strada;

**Considerato** il notevole flusso di mezzi pesanti sulle strade del territorio di competenza ed i numerosi sinistri stradali avvenuti nel corso degli anni;

**Precisato** che nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. (Nuovo codice della strada), l'Amministrazione comunale di Castell'Arquato intende perseguire la sicurezza delle persone nella circolazione stradale, al fine di ridurre il numero e gli effetti dei sinistri stradali e giungere così a migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini ed il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale;

**Rilevato che** da indagini in materia di sicurezza stradale ed in particolare da un recente aggiornamento delle statistiche del settore assicurativo è emerso che un sempre maggior numero di veicoli italiani circolano senza copertura assicurativa e spesso anche senza revisione periodica, e che questa situazione è un forte campanello d'allarme per la sicurezza stradale;

**Constatata**, dunque, l'esigenza di adottare un apposito formale atto autorizzativo per l'installazione di apparecchiature per il controllo e l'accertamento da remoto delle infrazioni stradali, anche alla luce delle recenti modifiche al codice della strada apportate con la Legge 177/2024;

### **Considerato che:**

- la giurisprudenza ammette che i documenti fotografici possono essere utilizzati come prova per contestare le infrazioni degli articoli 80 e 193 del Codice della Strada (rispettivamente mancanza di revisione e di assicurazione). In particolare, la giurisprudenza ammette la contestazione differita delle violazioni degli articoli 80 e 193 del Codice della Strada, anche se accertate tramite dispositivi di rilevamento automatico (come telecamere) non omologati specificamente per queste infrazioni, a condizione che l'organo di polizia stradale abbia svolto un accertamento successivo tramite la banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- che La legge n. 177/2024 (Nuovo Codice della Strada) modifica la disciplina sui dispositivi di rilevazione delle infrazioni stradali, mentre la Circolare del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2024 ne detta le istruzioni operative. L'articolo 10 della legge n. 177/2024 novella la regolamentazione dell'accertamento delle violazioni tramite dispositivi di controllo automatico integrando il contenuto degli articoli 45, 142, 193, 198 e 201 del codice della strada (d.lgs. n. 285/1992). In particolare, il comma 1 introduce modifiche testuali agli articoli 45, 142, 193, 198 e 201 del Codice della strada.
- all'art. 45 tramite un'aggiunta alla fine del comma 6 è specificato che il regolamento di attuazione (d.P.R. n. 495/1992) deve in ogni caso prevedere l'obbligo per gli enti proprietari di effettuare le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura degli apparecchi di rilevazione automatica della velocità;
- dopo il comma 6-bis dell'art. 142 viene aggiunta una previsione (comma 6-ter) secondo cui per l'ipotesi di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio, comune o Stato), non si ha il cumulo materiale delle sanzioni, bensì l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la

violazione più grave aumentata di un terzo, ove sia più favorevole (art. 6, comma 1, lett. a-bis, legge n. 177);

- viene novellato l'art. 193, nei commi 1 e 4-ter; quindi, è posto a carico del proprietario di un veicolo l'onere di verificare che sia assicurato anche quando sia nella legittima disponibilità di altri, e viene potenziato il sistema di verifica della copertura assicurativa mediante l'incrocio dei dati derivanti dalle sanzioni, incluse quelle irrogate per il passaggio col rosso;
- tramite la novella all'art. 198 sia in tema di violazioni su un unico tratto stradale, sia per le violazioni commesse nelle zone a traffico limitato, sono introdotti principi di cumulo giuridico delle sanzioni, in luogo del cumulo materiale: all'art. 198, comma 1, è inserita la nozione di unico tratto stradale, cioè quello compreso tra due intersezioni; viene aggiunto il comma 2-bis secondo cui, in mancanza di contestazione immediata, se sono accertate violazioni plurime di cui agli artt. 6 e 7 della legge n. 177, nella stessa zona a traffico limitato, nella medesima area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada su cui insiste una stessa limitazione o uno stesso divieto, si applica una sola sanzione per ogni giorno, pure ove le limitazioni al traffico riguardino solo una certa fascia oraria ovvero quando il termine di vigenza di una fascia oraria termini il giorno successivo; il comma 2-ter, anch'esso aggiunto, statuisce che il controllo in uscita dalle aree a traffico limitato, coi dispositivi elettronici, deve essere attivato solo in casi ordinari, non anche quando eventi eccezionali e straordinari determinino la permanenza dei veicoli nelle predette aree;
- circa l'art. 201, al comma 1-bis è modificata la lettera g-bis), che amplia la casistica in cui la contestazione immediata delle violazioni non è necessaria ed è effettuata solo la notificazione per estremi. Insieme le fattispecie già indicate dal Codice all'art. 201, si enumerano anche le violazioni di cui agli articoli:
  - o 10 (veicoli eccezionali);
  - o 40, comma 11 (attraversamento pedonale);
  - o 61 (dimensioni del veicolo);
  - o 62 e 167 (limiti di massa del veicolo);
  - o 72 (equipaggiamento dei veicoli a motore);
  - o 78 (caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione);
  - o 79 (efficienza del veicolo a motore);
  - o 80 (revisioni);
  - o 143, commi 11 e 12 (circolazione contromano);
  - o 146, comma 3 (violazione della segnaletica stradale);
  - o 147, commi 2-bis e 3 (passaggi a livello);
  - o 158 (divieto di sosta e fermata, limitatamente al divieto di sosta riservata nei casi di cui all'art. 7, comma 1, lett. d) e al divieto di fermata);
  - o 170 (trasporto di persone e animali su veicoli a due ruote);
  - o 171 (uso del casco);
  - o 193 (obbligo assicurativo);
  - o 213 (obblighi conseguenti al sequestro del mezzo);
  - o 214 (obblighi conseguenti al fermo amministrativo);
  - o 216 (sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente);
  - o 217 (sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione).

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** l'applicazione della tecnologia alla tutela della sicurezza stradale e alla repressione delle violazioni, con l'introduzione di rilevatori elettronici per l'accertamento delle infrazioni al codice della strada, permette di raggiungere lo scopo di dissuadere gli automobilisti dal tenere comportamenti irregolari e pericolosi, e, pertanto, favorisce il rispetto delle norme di comportamento dettate dal codice della strada e ha, perciò, valenza educativa, oltre che deterrente;

**Ritenuto** che il controllo delle violazioni di cui all'articolo 193 e art 80, del codice della strada mediante

impianti di accertamento da remoto, consente un permanente controllo e monitoraggio delle intersezioni viarie, tuteli tutela la sicurezza della circolazione stradale a beneficio dell'incolumità della vita umana;

**Senza pareri** trattandosi di atto di indirizzo ;

**Con voti unanimi**, favorevoli espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**DI DARE INDIRIZZO** per la messa in funzione di impianti tecnologici per la rilevazione delle violazioni per mancata copertura assicurativa e mancata revisione veicoli, ai fini della tutela della sicurezza stradale sul territorio di competenza del Comune di Castell'Arquato.

**DI DEMANDARE** al Servizio Polizia Municipale dell'Unione tutte le attività inerenti all'attività accertativa in oggetto.

**DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, 4 comma del D.Lgs n. 267/2000.

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA**  
**PROVINCIA DI PIACENZA**  
**Deliberazione Giunta Unione**  
**N. 22 del 18.08.2025**

**IL PRESIDENTE**  
**sig. Antonio Vincini**

**IL SEGRETARIO DELL'UNIONE**  
**dr. Giovanni De Feo**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(artt. 124 D.Lgs. 267/2000)

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, visibile sul sito [www.unionealtavaldarda.pc.it](http://www.unionealtavaldarda.pc.it) – Sezione "Albo Pretorio On-Line" di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: **10.09.2025**  
Addì **10.09.2025**

**Il Segretario dell'Unione**  
**dr. Giovanni De Feo**

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

☐

Divenuta esecutiva per scadenza del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione (c. 3 art. 134 del D.Lgs. 267/2000) .

☒

Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del D.Lgs. 267/2000 )

Addì .....

Il Segretario..dell'Unione  
Dr De Feo Giovanni